

DIREZIONE ACQUA Gestione Rete Fognaria

PROGETTO GENERALE:

POTENZIAMENTO DELLE RETE FOGNARIA NELLA
PROVINCIA DI TRIESTE

PROGETTO ESECUTIVO:

REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI SCARICO DN 500 IN
VIA CAMPO MARZIO A TRIESTE

OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME PARTICOLARI
SCHEMA DI CONTRATTO

IL RESPONSABILE DELLA
PROGETTAZIONE

Geom. Pasquale LUCATO

PROGETTATO

p.i. Massimiliano FONTANOT

IL COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE

p.i. Massimiliano FONTANOT

REDATTO

p.i. Massimiliano FONTANOT

IL COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE

COMPILATO

p.i. Massimiliano FONTANOT

VALIDATO
DIREZIONE ACQUA
IL DIRETTORE

dott. Franco BERTI

L'ACEGAS-APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

COMMESSA

02D003

PRATICA

2014PD001

CODICE

14AA003

DATA

Gennaio 2014

AGGIOR. -
SOST.

ELABORATO
N.

C.2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME PARTICOLARI

(clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed Appaltatore – c.d.
“schema di contratto”)

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Art. 2 Ammontare dell'appalto

Art. 3 Forma e dimensioni delle opere

Art. 4 Variazioni alle opere appaltate

Art. 5 Qualificazione delle Imprese - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili e scorporabili

Art. 6 Garanzie e coperture assicurative

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8 Tempo utile per ultimazione lavori-proroghe- penali per ritardo

Art. 9 Cessione del credito

Art. 10 Cessione del contratto

Art.11 Consegna dei lavori – sospensione e ripresa lavori

Art.12 Contabilità lavori e pagamenti

Art.13 Certificazione dei lavori e verifiche a campione sulla corretta esecuzione delle opere

Art.14 Conto finale

Art.15 Collaudo dei lavori

Art.16 Definizione delle controversie

Art.17 Esecuzione d'ufficio, risoluzione del contratto e recesso

Art.18 Lavori in economia

Art.19 Disposizioni relative ai prezzi, a lavori particolari ed indennità

Art.20 Revisione prezzi

Art.21 Norme disciplinatrici dell'appalto

Art.22Tracciabilità dei flussi finanziari

Art.23Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

Art.24 Subappalto dei lavori

Art.25 Cessione di attività ad altro soggetto giuridico

Art.26 Direzione e sorveglianza dei lavori

Art.27 Sicurezza nei cantieri

Art.28 Tutela ambientale

Art.29 Danni da forza maggiore

Art.30 Disposizioni comuni ai vari lavori

Art.31 Spese e regime fiscale dell'appalto

Art. 32 Elenco prezzi

ART. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di scavo, sostituzione condotte, rinterro, edili ed accessori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per eseguire l'intervento di costruzione del collettore di scarico DN 500 in via Campo Marzio a Trieste.

L'impresa avrà, inoltre, l'obbligo di eseguire in caso di esigenze particolari, interventi in abbinamento anche sulle reti di elettricità, gas ,acqua e telecontrollo gestite da ACEGAS-APS S.p.A..

Sono inclusi eventuali lavori di riparazione provvisoria delle perdite messe in luce nel corso degli interventi.

La Società Appaltante si riserva la facoltà di eseguire in altro modo tutti quei lavori che, a suo esclusivo giudizio, abbiano particolari caratteristiche o necessità, anche se rientranti nelle categorie indicate nei successivi artt. 2 e 3.

ART. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni per l'esecuzione - a regola d'arte - delle opere previste sotto le condizioni, obblighi ed oneri tutti di cui al presente Capitolato compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad Euro 190.000,00 di cui Euro 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo definitivo di contratto sarà determinato dall'offerta presentata dall'Impresa risultata aggiudicataria.

L'importo presunto di cui sopra è così suddiviso:

Designazione delle diverse categorie di lavoro		
Lavori a misura	Euro	184.000,00
Totale lavori soggetti a ribasso	Euro	184.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs.81/08)	Euro	6.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO	Euro	190.000,00

ART. 3

Forma e dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto, fatte salve le indicazioni e prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Descrizione sommaria delle opere:

a) **lavori di terra**

- scavi e demolizioni;
- ritombamenti e rinterri;
- asporto del materiale di risulta e di quello espressamente ordinato dalla D.d.L.;

b) **lavori stradali:**

- demolizione e ripristino delle pavimentazioni e dei sottofondi;

c) **lavori di muratore:**

- ripristino delle opere preesistenti ed esecuzione di nuove (camerette, pozzetti, ecc.) sia in muratura di mattoni, sia in calcestruzzo semplice ed armato;

d) **lavori vari:**

- posa di condotte e derivazioni;
- posa di pali;
- posa di cavi;
- costruzione di cunicoli, tubazioni per la posa di cavi elettrici;
- esecuzione di scatole di protezione per giunti elettrici;
- esecuzione di riparazioni provvisorie delle perdite acqua e gas.

Nell'esecuzione degli scavi sarà obbligo dell'Impresa provvedere, con un numero di pompe sufficiente e di potenza adeguata, allo smaltimento costante di tutta l'acqua presente nello scavo, di qualunque provenienza per tutto il periodo necessario. Il numero delle pompe a disposizione dovrà essere sufficiente per operare anche in più punti contemporanei, sparsi sulla rete intera.

Qualora nell'ambito degli interventi di cui al presente contratto si rendesse necessario allargare gli scavi per la messa in luce di tratti di rete fognaria, del telecontrollo o altri servizi di sottosuolo, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguirli agli stessi prezzi del presente Capitolato senza pretendere la corresponsione di maggiori compensi e/o oneri.

L'impresa che realizzerà l'opera dovrà organizzarsi in maniera di ottimizzare la posa della condotta ed i getti in condizioni di marea favorevole (bassa) esonerando la presente stazione appaltante da qualsiasi richiesta di maggiorazione economica nei prezzi stabiliti in sede di gara e comunque definiti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto che nell'Elenco Prezzi Unitari.

I ripristini dei manufatti demoliti in conseguenza dei lavori verranno di regola eseguiti in muratura di mattoni o in conglomerato cementizio. L'eventuale soletta di copertura sarà in c.a. o di altro tipo, secondo le indicazioni della D.d.L.. Per quanto riguarda la forma e le dimensioni dei manufatti, queste verranno date di volta in volta indicati dalla D.d.L..

Qualora nell'ambito degli interventi di cui al presente contratto si rendesse necessaria anche la riparazione di reti elettricità, gas, acqua e telecontrollo, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguirle senza pretendere la corresponsione di maggiori compensi e/o oneri rispetto a quelli previsti dall'elenco prezzi.

I ripristini dei manufatti demoliti in conseguenza dei lavori verranno di regola eseguiti in muratura di mattoni o in conglomerato cementizio. L'eventuale soletta di copertura sarà in c.a. o di altro tipo, secondo le prescrizioni della D.d.L.. Per quanto riguarda la forma e le dimensioni dei manufatti, queste verranno date di volta in volta dalla D.d.L. che fornirà, a seconda dei casi, pure i relativi disegni esecutivi. Nel caso in cui l'esecuzione dello scavo richiedesse un intervento sui cavi elettrici, di norma si tratterà del loro semplice spostamento secondo le indicazioni della D.d.L..

Le fondazioni di sostegno per i pali ed i fori di alloggiamento, avranno dimensioni variabili in funzione del tipo di palo e delle sollecitazioni cui sarà sottoposto, secondo gli elaborati grafici che saranno forniti dalla D.d.L..

Le fondazioni saranno realizzate in calcestruzzo con dosatura di kg 250 di cemento per mc d'impasto, ove necessario sarà richiesta una gabbia metallica, l'eventuale tubo passacavo dovrà essere aderente all'estradosso del palo.

ART. 4

Variazioni alle opere appaltate

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per

avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5

Qualificazione delle Imprese - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili e scorporabili

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, ai fini della qualificazione e/o della presenza di requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nelle Imprese che eseguono lavori pubblici, si richiama quanto prescritto dal D.P.R 207/2010 e s.m.i.. Ai fini della categoria prevalente e delle lavorazioni subappaltabili, l'opera risulta interessare le seguenti categorie:

OPERE GENERALI			DESCRIZIONE	IMPORTO	ONERI SICUREZZA	%
CAT.	PREVALENTE	OBB.				
OG6	SI	SI	Acquedotti,gasdotti, oleodotti, ecc.	184.000,00	6.000,00	100
OPERE SPECIALIZZATE						
			Totale Euro	184.000,00	6.000,00	100

ART. 6

Garanzie e coperture assicurative

A) Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione provvisoria:

Per la cauzione del 2% da prestare a corredo dell'offerta, trattandosi di documento di gara, si rinvia a quanto prescritto dalla lettera di invito.

B) Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 163/2006 e s.m.i., dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o

rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998.

La cauzione definitiva dovrà contenere espressamente sia la rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) sia la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, nonché l'obbligo del garante di pagare entro 15 gg. dalla richiesta scritta della committente.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione, ai sensi dell'art. 113, 3° comma, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., **sarà progressivamente svincolata** a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità del benestare della committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, del 20% dell'iniziale importo garantito, sarà vincolato a norma di legge fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collauda provvisorio.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora sussistano i presupposti dell'art. 40 comma 7 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. .

C) Fidejussione a garanzia del saldo

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (sup 500.000) di richiedere, prima del pagamento della rata di saldo, una polizza fideiussoria o bancaria costituita ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 124 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

Lo svincolo della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, II c. del c.c.

D) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore è obbligato a stipulare ai sensi dell'art. 129 c. 1 del d.lgs. 163/06 e s. m. i. e art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., , una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualunque causa, esclusi quelli da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione, comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

MASSIMALI:

per danni ad opere = 1.000.000,00 euro importo contrattuale

per danni ad opere e/o impianti preesistenti = non inferiore ad € 2.000.000,00

costi di demolizione e sgombero non inferiore ad € 500.000,00

per responsabilità civile verso terzi = non superiore a € 5.000.000,00

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, per il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 128 del D.P.R. 207/2010 e smi, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria con funzione di capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti

E) Fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore

L'affidatario prima del perfezionamento del contratto dovrà altresì costituire una fidejussione del valore del 5% dell'importo contrattuale a garanzia della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali cui l'esecutore/subappaltatore è tenuto nei confronti dei proprio dipendenti impiegati nell'appalto.

La fidejussione dovrà avere efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale e fino a 24 mesi successivi alla data della sua cessazione.

ART. 7

Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante del contratto, oltre al Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0166/PRES (che si intende integralmente richiamato ove ed in quanto però le norme in esso contenute non risultino derogate o modificate dalle clausole del presente capitolato), i documenti conseguenti alla gara d'appalto, materialmente allegati al contratto stesso, ed i seguenti elaborati di progetto (anche se non allegati) che l'Impresa avrà l'obbligo di acquisire per formulare la propria offerta:

Capitolato Speciale d'Appalto composto da:

A.1 RELAZIONE TECNICA

B.1 COROGRAFIA ZONIZZAZIONE E VINCOLI

B.2.1 PLANIMETRIA RETE GAS ESISTENTE (SCALA 1:500)

B.2.2 PLANIMETRIA RETE ACQUA ESISTENTE (SCALA 1:500)

- B.2.3 PLANIMETRIA RETE FOGNARIA ESISTENTE (SCALA 1:500)
- B.2.4 PLANIMETRIA RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESISTENTE (SCALA 1:500)
- B.3.1 PLANIMETRIA RETE DI SCARICO DI PROGETTO
- B.3.2 PROFILO LONGITUDINALE
- B.3.3 SEZIONI TIPO
- B.4 NORMALI FOGNATURA
- C.1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI
- C.2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME PARTICOLARI SCHEMA DI CONTRATTO
- C.3 NORME TECNICHE VIGENTI COMUNE DI TRIESTE
- D.1 ELENCO PREZZI UNITARI
- E.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- H.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- H.1.1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- H.1.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA
- H.2 FASCICOLO DELL'OPERA

Saranno invece esclusi tutti gli altri documenti di progetto, i quali non potranno mai dall'Appaltatore essere invocati in appoggio per eventuale domanda di compensi non previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Proroghe - Penale per ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di 100 (cento) giorni naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nel periodo sono compresi giorni 15 (quindici) per eventuale andamento stagionale sfavorevole.

Le pavimentazioni finali dovranno essere eseguite durante il periodo stagionale favorevole e comunque, orientativamente, tre mesi dopo l'assestamento dei rinterri.

Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano con congruo anticipo prima della scadenza del termine

anzidetto.

La penale in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rimane stabilita nello 1‰ (uno per mille) dell'importo globale per ogni giorno di ritardo e viene applicata con i limiti e con le modalità previste dall'art. 15 del Capitolato generale (D.P.R. FVG 0166/Pres. dd. 5.6.2003).

La penale verrà contabilizzata e detratta dalla rata finale di pagamento.

ART. 9

Cessione del credito

La cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto potrà essere consentita nel rispetto dei limiti, modalità e condizioni previste e disciplinate dall'art. 117 del d.lgs. 163/2006 e smi.

In ogni caso la Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sulla base del contratto d'appalto delle norme ivi richiamate o che comunque debbano essere applicate

ART. 10

Cessione del contratto

E' vietata sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la cessione del contratto d'appalto. Le cessioni d'azienda e gli atti di fusione e l'affitto di azienda sono consentiti con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 11

Consegna dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, dopo la sottoscrizione del contratto, autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria. Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Tale consegna dovrà essere documentata con il relativo verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore; dalla data del verbale decorrerà la durata del contratto. Per la consegna dei lavori si applicheranno gli artt. da 153 a 157 del D.P.R. 207/2010 e smi.

E' ammessa la sospensione e la proroga dei lavori ordinata dal DL. nelle circostanze e con le modalità previste dagli artt. da 158 a 159 del D.P.R. 207/2010 e smi.

.

ART. 12

Contabilità lavori e pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di acconti mensili per i lavori contabilizzati nel mese solare.

Le opere a corpo saranno contabilizzate ad ogni stato di avanzamento in aliquote del loro ammontare calcolate, per i lavori, in base allo sviluppo esecutivo come riscontrato dalle misurazioni all'uopo effettuate e, per i compensi, in percentuale corrispondente al rapporto fra importo dello stato d'avanzamento ed importo di contratto.

Il compenso a corpo per gli oneri di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non sarà assoggettato all'offerta dell'Appaltatore.

Le rate d'acconto verranno corrisposte al netto della ritenuta dello 0,5% come prescritto all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva DURC dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici, se presenti, relativo allo specifico appalto ed alla fase di pagamento - SAL.

Qualora il DURC di cui al precedente punto segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. trattenendo dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata per lo specifico appalto.

La liquidazione dei certificati di cui sopra avverrà a 120 (centoventi) giorni dalla data di emissione riportata sul Certificato di Pagamento e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0.50% sull'importo del certificato, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Impresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Si prende espressamente atto che tale termine è significativamente inferiore al termine che si riscontra nella prassi commerciale esistente in materia di pagamenti da parte dei soggetti pubblici pari ad oggi a 180 giorni.

Il conto finale è redatto dal D.L. entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

ART. 13

Certificazione dei lavori e verifiche a campione sulla corretta esecuzione delle opere

Premesso quanto riportato nell'Art.1, considerato che le dimensioni tipo degli interventi da realizzare sono riprodotte negli allegati del Capitolato e, salvo casi particolari che dovranno essere concordati con la D.d.L., saranno vincolanti ai fini della contabilità dei lavori, tenuto conto inoltre che, di volta in volta, saranno forniti all'impresa appaltatrice tutte le informazioni ed i documenti necessari ad individuare le dimensioni dello scavo tipo da eseguire e delle eventuali opere impiantistiche, l'impresa appaltatrice, sulla scorta dei documenti ricevuti, delle specifiche di Capitolato e delle Norme Tecniche impartite dall'Ente proprietario del suolo interessato dai lavori, eseguirà quanto ordinato dal Committente in completa autonomia.

Mensilmente, all'atto della consegna della contabilità dei lavori, al fine di ottenere la convalida della stessa da parte della D.d.L., l'Impresa fornirà alle rispettive D.d.L. la documentazione fotografica ed i rilievi planimetrici "AS BUILT" secondo quanto previsto dal paragrafo **"Prove funzionali – Rilievo dell'opera eseguita"** presente nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali paragrafo 13.10, relativi alle opere ultimate nel mese, corredata da un verbale di corretta esecuzione in cui vi sarà il riepilogo degli interventi certificati.

Per quanto riguarda il ripristino definitivo del manto stradale, da eseguirsi in epoca successiva, l'Impresa produrrà trimestralmente un documento analogo con la documentazione fotografica allegata rappresentante lo stato finale degli interventi.

La Committente utilizzerà detta documentazione per certificare periodicamente i lavori realizzati verso l'Ente proprietario del suolo.

Eventuali non corrispondenze sulle quantità, rilevate nel corso della verifica, saranno risolte in contraddittorio con l'Impresa.

Oltre alla verifica della contabilità prodotta dall'Impresa, è previsto che la Committente possa ordinare, prima del ripristino definitivo della pavimentazione, l'esecuzione di saggi sul 5% delle opere realizzate in un mese.

Ciò al fine di accertare la corretta esecuzione, sia delle opere impiantistiche, sia del ripristino degli scavi e della struttura stradale.

Di fronte all'esito positivo dei saggi ordinati, ciascuna D.d.L autorizzerà il pagamento del relativo stato d'avanzamento e riconoscerà all'Impresa, nel mese

successivo, l'onere per i saggi eseguiti.

In caso contrario saranno ordinati, a totale carico dell'Impresa (compreso il 5% iniziale), ulteriori saggi fino ad un massimo del 15% degli interventi/mese eseguiti.

Se alla fine l'esito risulterà complessivamente soddisfacente, si ordinerà all'Impresa, a suo totale carico, il rifacimento degli interventi rilevati non corrispondenti e si autorizzerà come sopra il pagamento dello stato d'avanzamento lavori.

Se invece l'esito sarà ulteriormente negativo si procederà

- al blocco dei pagamenti.
- all'addebito all'impresa inadempiente dei costi sostenuti per il rifacimento delle opere non corrispondenti tramite altra impresa, compresi i costi del personale ACEGAS-APS impiegato nelle operazioni di verifica.

Si procederà alla risoluzione del contratto qualora l'Impresa inadempiente dovesse mantenere gli eventuali casi "non conformi" al di sopra del primo 5%, ritenendola inaffidabile e non idonea alla realizzazione di opere certificate.

Di fronte alla reiterata necessità di ricorso alla verifica oltre il 5% delle opere realizzate, nonché ovviamente nel caso peggiore di risoluzione del contratto, l'Impresa verrà anche esclusa dall'albo fornitori qualificati di AcegasAps previa comunicazione all'Autorità sui Lavori Pubblici.

Per quanto riguarda la pulizia delle griglie presso captazioni e impianti di sollevamento la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento che gli interventi siano stati eseguiti secondo le prescrizioni fornite sia nella misura sia nell'esecuzione a regola d'arte secondo quanto previsto dal capitolato. L'impresa assuntrice ha l'obbligo di completare le lavorazioni che nell'atto della verifica risultassero non rispondenti, senza il diritto di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 14

Conto finale

Si stabilisce che il termine entro il quale verrà compilato lo stato finale dei lavori, resta fissato in giorni 90 decorrenti dalla data di ultimazione dell'opera,

debitamente accertata mediante apposito certificato dalla D.d.L., sempre a condizione che l'appaltatore risulti in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile (DURC).

ART. 15

Collaudo dei lavori

Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.

L'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è normalmente condizionata all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., necessari alla funzionalità e fruibilità dell'opera.

ART. 16

Definizione delle controversie

Ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini

dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del D.d.L. e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la

Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 240-bis del Codice dei contratti.

Tutte le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 17

Esecuzione d'ufficio, risoluzione del contratto e recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori nei casi e con le modalità previste all'art.67 lettera e) D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0165/Pres..

Oltre che nei casi previsti dall'art. 27, comma 4, della L.R. FVG 14/2002 e dall'art. 16 del D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0166/Pres., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.P.R. 0166/Pres. appena citato, in caso di grave inadempimento da parte

dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, senza che l'Appaltatore possa, per effetto della risoluzione come sopra disposta, accampare pretese di qualsiasi genere.

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del D.d.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui

al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.d.L., dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;

- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 65, comma 5, del presente Capitolato Speciale;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del Regolamento generale.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del Codice dei

contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
6. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.d.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei

lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di cui sopra qualora l'Appaltatore ritardi nell'esecuzione e nell'ultimazione dei lavori per un tempo superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi o qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale .

In caso di risoluzione verranno pagati all'Appaltatore solo i lavori regolarmente eseguiti ed accettati, dal cui costo si detrairà l'ammontare di ogni danno, anche indiretto, e maggiori spese derivanti alla Stazione Appaltante. Fino alla definizione di ogni pendenza sarà trattenuto qualsiasi credito non ancora liquidato.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il

secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nei modi ed alle condizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0166/Pres.

ART. 18

Lavori in economia

Per l'esecuzione di lavori in economia, l'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire la necessaria manodopera e gli occorrenti materiali e mezzi d'opera ai prezzi d'elenco.

Per i lavori eseguiti in economia resta prescritto che lo stabilire l'idoneità degli operai, dei materiali e dei mezzi d'opera è rimesso al giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e l'Appaltatore dovrà surrogarli con persone, materiali e mezzi d'opera idonei, qualora quelli forniti non fossero ritenuti adatti dalla Stazione Appaltante stessa.

Con i prezzi della manodopera è compensato il salario dell'operaio, nonché la somministrazione e la manutenzione dei suoi utensili e degli attrezzi di qualunque genere che siano necessari al lavoro e l'assicurazione degli operai contro gli infortuni, contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria, contro la tubercolosi e tutti gli altri oneri posti a carico dell'Appaltatore dalle leggi e regolamenti vigenti.

Con i prezzi del nolo dei mezzi d'opera è compensata ogni spesa per il trasporto, l'attrezzatura completa, il carburante, i lubrificanti, il consumo di utensili, la manutenzione in stato di servizio e l'operatore addetto all'utilizzo.

Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo ed il conducente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Nei prezzi delle provviste dei materiali da costruzione, da misurare con metodi geometrici, intendesi compresa ogni spesa per darli a piè d'opera.

ART. 19

Disposizioni relative ai prezzi, a lavori particolari ed indennità

I prezzi unitari in base ai quali, alle condizioni fissate dal contratto d'appalto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni risultano dall'elenco di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e si intendono soggetti all'offerta dell'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e sono, quindi, fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari delle singole categorie di lavoro sono già compresi e compensati tasse, dazio, imposte (esclusa l'I.V.A. che rimane a carico della Società Appaltante), le spese generali e l'utile dell'Appaltatore, ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente finiti in opera secondo le migliori regole d'arte e nel modo prescritto anche se ciò non sia esplicitamente menzionato nei rispettivi articoli di elenco.

ART. 20

Revisione prezzi

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c..

Trova applicazione l'articolo 133 comma 3 del 163/2006..

ART. 21

Norme disciplinatrici dell'appalto

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alla vigente normativa in materia di Lavori pubblici ed in particolare al d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed al Regolamento Aziendale adottato ai sensi dell'art. 238 comma 7 del d.lgs 163/06 e smi.

ART. 22

Tracciabilità dei flussi finanziari (Piano straordinario contro le mafie L. 136/2010)

(Piano straordinario contro le mafie) come modificata dal D.L. 187/2010

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 nel caso di accertata violazione. A tal fine in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto dovrà essere citato il Codice CIG relativo. L'appaltatore dovrà inviare anche via fax al nr. 040 7793427 all'Ufficio Amministrazione e Finanza di Trieste, Via del Teatro n. 5, entro il termine di cui all'art. 3 comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Padova/Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9-bis della l. 136/2010 e s.m.i., nel caso in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 3 comma 1 della l. 136/2010 e s.m.i., costituirà causa di risoluzione del contratto.

ART. 23

Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

Con l'accettazione del lavoro, l'Appaltatore riconosce implicitamente quale onere ed obbligo a suo carico, le difficoltà che possono derivare dallo svolgimento delle opere, in relazione all'eventuale concomitanza di lavori di sistemazione o di rinnovo dei servizi di sottosuolo da parte degli Enti interessati e quelle che possono derivare per esigenze di traffico pedonale e veicolare, in relazione all'obbligo del mantenimento di accessi a negozi, magazzini, autorimesse, ecc..

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto (art. 5 D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0165/Pres.) e agli altri specificati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

1. la prestazione di un proprio tecnico qualificato per l'organizzazione e conduzione dei lavori di che trattasi per conto dell'Impresa e per tutta la durata di questi; dovranno essere comunque garantite le competenze sia in materia edilizia che impiantistica; detto tecnico dovrà provvedere a tutti i rilievi di campagna, di liquidazione, delle prove di verifica ed alle misurazioni in corso di lavoro, in concorso con il personale della Stazione Appaltante, dovrà inoltre prestare con continuità la propria opera sui lavori stessi dall'inizio all'ultimazione. Il nominativo dello stesso dovrà essere notificato alla D.d.L.;

2. la massima collaborazione alla Stazione Appaltante nella predisposizione di tutta la documentazione e gli elaborati necessari alla D.d.L. per ottenere i nulla osta all'esecuzione dei lavori da parte degli Enti. In particolare l'Appaltatore dovrà:

- alla consegna dei singoli interventi da eseguire, e verificato lo stato dei luoghi, comunicare alla D.d.L. la necessità di richiedere le eventuali Ordinanze Sindacali, se non già fornite dalla D.d.L., per le modifiche temporanee alla viabilità e/o alla sosta;
- effettuare quanto occorre per ottenere l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico e privato ossia svolgendo tutte le pratiche ed il pagamento delle tasse ed indennità relative quali quelle per la concessione dei permessi comunali, in considerazione che l'Impresa deve provvedere alle zone di deposito temporaneo di materiali di qualsiasi genere, compreso, se necessario, quelli provenienti dagli scavi;
- ogni onere dipendente dai tempi di attesa per i sopralluoghi tecnici, ovvero per l'esecuzione di eventuali scavi di controllo.

Sarà facoltà della D.d.L. integrare la consegna di ogni singolo intervento con tutta la documentazione necessaria a dar inizio ai lavori.

La presentazione della documentazione di cui sopra, completa dei rilievi fotografici, degli schizzi di posa delle condotte in particolare come precedentemente citato gli "AS BUILT" mensili come dettagliatamente definito nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali pagina 35,, nonché della "Dichiarazione di corretta esecuzione", sarà consegnata alla D.d.L. prima dell'approvazione di ogni S.A.L. rimanendone condizione inderogabile per dar corso alla sua liquidazione.

Rimane a cura e spese della Stazione Appaltante ogni onere dipendente dall'attuazione delle procedure relative all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti da parte degli Enti competenti.

Sarà facoltà della D.d.L. eseguire, con proprio personale, gli schizzi di posa delle opere realizzate.

3. l'individuazione preliminare di tutti i servizi di sottosuolo, prendendo tutte le dovute informazioni e le planimetrie aggiornate da parte degli Enti proprietari, richiedendo l'intervento degli organi preposti degli stessi Enti in fase di esecuzione dei lavori;
4. la fornitura della manodopera e dei mezzi necessari per controlli, verifiche e rilievi che la D.d.L. dovesse richiedere; ogni onere dipendente dall'attuazione delle procedure relative all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed altri Enti preposti;
5. La formazione ed il mantenimento, per tutto il tempo necessario, del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutte le strutture, impianti, attrezzature, mezzi d'opera più idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere in appalto nonché la massima sicurezza per gli operatori, per il personale della Stazione Appaltante e per i terzi in genere; l'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti, in particolare sotto il profilo dell'accesso – quali ad esempio: piste, rampe, passerelle, lamiere – e per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza, anche in occasione di lavori eseguiti nel cantiere da altre Imprese o in economia dalla Stazione Appaltante; in questi casi sarà garantito, con le modalità stabilite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'accesso al cantiere

ed il libero passaggio nelle opere costruite, ed in costruzione, al personale della Stazione Appaltante ed a qualsiasi altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nell'appalto, nonché l'uso parziale o totale da parte di dette persone o Imprese di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori ad essi affidati; la recinzione del cantiere con sistemi che garantiscano il massimo della protezione relativamente agli spazi circostanti, siano essi pubblici o privati, come richiesto dalle disposizioni vigenti in materia, nonché il mantenimento del massimo ordine, pulizia e manutenzione all'interno del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso e di transito al fine di garantire la massima sicurezza di veicoli e persone direttamente o indirettamente coinvolte. Il cantiere dovrà altresì essere organizzato con le attrezzature e servizi necessari relativamente al personale tecnico ed operaio operante secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sarà garantita la continuità dello scolo delle acque e degli impianti fognari. Dovranno essere inoltre forniti e adeguatamente conservati i cartelli di avviso del cantiere, la segnaletica verticale ed orizzontale, i semafori automatici e le lampade per la segnalazione notturna nonché quant'altro necessario ai fini della sicurezza e per l'osservanza del Nuovo Codice della Strada. Sarà cura dell'Appaltatore mantenere sgombera l'area di cantiere e libero l'accesso al medesimo. Le condizioni di cui sopra dovranno essere garantite durante l'intero periodo di svolgimento dell'appalto;

6. L'obbligo, nel corso dell'esecuzione dei lavori di adottare tutte le misure cautelative e protettive atte a salvaguardare l'integrità di tutte le apparecchiature, gli impianti, i manufatti, ecc. interessati dal cantiere (sia di proprietà della Stazione Appaltante che di terzi in genere), tenendo sollevata la Stazione Appaltante ed il proprio personale preposto alla D.d.L. e sorveglianza da ogni responsabilità al riguardo. In particolare l'Impresa provvederà alla protezione mediante fasciature, coperture, isolamento, ecc., degli impianti e loro accessori per difenderli da rotture (anche derivanti da sbalzi termici), guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato gli impianti siano

resi in perfetta efficienza. L'Impresa garantirà l'eventuale smontaggio e rimontaggio di manufatti e apparecchiature di cui non possa essere garantita la salvaguardia, e/o che possano compromettere, a giudizio insindacabile della D.d.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso (eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e delle offese che potrebbero arrecarvi quali, per esempio, lavori di coloritura, verniciatura, riprese di intonaco o intonacature complete, ecc., e successiva nuova posa in opera).

7. La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere nonché l'onere di tutto il personale necessario all'uopo; l'Appaltatore rimarrà totalmente responsabile del mantenimento in perfetto stato e del regolare funzionamento di tutte le opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere anche se non di sua proprietà, sino al momento del collaudo e della presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, assumendosi ogni onere da ciò derivante.

8. L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.d.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Quando ne sia richiesto, dovrà per qualsiasi materiale o lavoro, e senza speciale corrispettivo, fornire od eseguire, a seconda dei casi, i campioni e sottoporli all'approvazione della D.d.L., alla quale spetterà esclusivamente di giudicare se i campioni stessi corrispondono alle prescrizioni. La D.d.L. avrà la facoltà di farli ripetere fino a che non siano di sua completa soddisfazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli e firma del D.d.L. e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

9. Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, anche per quota parte, e la pulizia, anche giornaliera, dell'area della quale l'Appaltatore si è servito per cantiere e/o per deposito dei materiali ed attrezzi; qualora, decorso un mese dal termine dei lavori, e l'Appaltatore non avesse ottemperato a quanto sopra, vi provvederà, previo

semplice avviso, la Stazione Appaltante, riservandosi di imputare all'Appaltatore le spese sostenute; in tale caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature rinvenuti dovranno ad ogni effetto intendersi abbandonati dall'Appaltatore, il quale non potrà vantare al riguardo alcun diritto, e la Stazione Appaltante sarà facultata, ad ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio crederà la zona interessata senza dover rispondere di alcun danno;

10. L'avviso via fax/telefono agli Enti proprietari delle strade della manomissione, della segnaletica sia orizzontale che verticale conseguente alle necessità di ogni singolo lavoro, ciò anche al fine di concordare direttamente la sistemazione della segnaletica provvisoria che dovrà essere installata a cura e spese dell'Impresa;

11. Il ripristino della segnaletica verticale (ivi compresi i paletti pedonali) che dovrà essere risistemata nel suo sito preesistente contemporaneamente al ripristino della manomissione stradale, nonché quello della segnaletica orizzontale, che dovrà avvenire subito dopo il ripristino, anche provvisorio, della pavimentazione; per il rifacimento di tale segnaletica dovranno essere impiegati in linea di massima materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, salvo indicazioni diverse degli Enti proprietari;

12. la fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del cantiere, realizzate secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729 dd. 1.6.1990 e costantemente aggiornate; in difetto di puntuale adempimento si provvederà a darne avviso agli Enti preposti alle verifiche ispettive di cantiere nonché a sospendere il pagamento della prima rata di acconto dei lavori eseguiti; nel caso l'opera sia assistita da mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il cartello dovrà riportare la seguente dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del Risparmio Postale" ai sensi del D.M. 30.11.1982. In caso di opere assistite da altre forme di finanziamento le tabelle dovranno riportare le apposite diciture richieste;

13. la presentazione dei calcoli statici di tutte le strutture per le quali la D.d.L. o la

legislazione in materia lo richiada, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione tecnica, redatti e firmati da un professionista abilitato iscritto al relativo Albo, e con ciò l'esame e la verifica da parte della D.d.L. dei suddetti calcoli statici delle varie strutture non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.d.L. nell'esclusivo interesse della Società, l'Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto concerne la loro progettazione e calcolo che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione e lo stesso, di conseguenza, dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare, responsabilità che non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla D.d.L. ed accettate dall'Appaltatore;

14. gli adempimenti, le attività e le spese connessi con l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, a struttura metallica ovvero a struttura di diversa composizione, ai sensi della Legge 5.11.71 n. 1086 e relative Norme Tecniche ed Istruzioni, consistenti succintamente:

- negli oneri relativi ai professionisti incaricati della redazione del progetto di dettaglio o di cantiere e della D.d.L. strutturali, il nominativo dei quali sarà comunicato alla Stazione Appaltante per la manifestazione di gradimento,
- nel pagamento alla Cassa di Previdenza per Ingegneri ed Architetti dei contributi previsti dalla normativa vigente e l'invio, in fotocopia, della ricevuta del versamento effettuato,
- nel pagamento delle parcelle dei predetti professionisti incaricati del progetto e della D.d.L. strutturali,
- nella presentazione della denuncia delle opere strutturali di cui si tratta alle competenti autorità ai sensi della citata Legge 5.11.1971 n. 1086 e successivi aggiornamenti,

- in tutti i magisteri e le spese connessi con l'esecuzione delle prescritte prove sui materiali, con le certificazioni relative alle strutture prefabbricate e con le prove di carico, assaggi e sondaggi di parti già edificate incluse le opere di fondazione, l'esecuzione di prove anche distruttive su alcuni particolari elementi già in opera, incluso l'onere del ripristino e gli oneri di materiali, mezzi d'opera e manodopera necessari, nonché i magisteri e le spese connessi con le operazioni di collaudo statico;

L'espletamento di tutti gli adempimenti di cui sopra e la presentazione della relativa documentazione saranno condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione del saldo dei lavori;

15. gli obblighi e gli oneri connessi con l'esecuzione, se effettuata dalla Stazione Appaltante, dei collegamenti e delle troncature di rete necessari per la messa in esercizio delle nuove linee e schematicamente consistenti nei seguenti:

- la conferma per iscritto alla Stazione Appaltante, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, che sarà garantito il completamento da parte dell'Appaltatore di tutto quanto di sua competenza preliminare all'intervento di troncatura e/o collegamento di spettanza delle maestranze di AcegasAps;
- l'interruzione da parte dell'Appaltatore di ogni altra lavorazione nella zona dell'intervento per tutta la durata di quest'ultimo, cioè prevedibilmente per 1 (una) o 2 (due) giornate lavorative;
- la messa a disposizione della Stazione Appaltante, dietro compenso secondo i prezzi di elenco, per tutta la durata dell'intervento, dei mezzi operativi di cantiere e degli operai necessari per l'eventuale assistenza alle maestranze di AcegasAps;

16. gli oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto, danneggiamento ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti e, in generale, di tutte le opere;

17. gli obblighi relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali societari di

qualsiasi genere, forma e dimensioni dai depositi di AcegasAps all'area di cantiere, ove non specificatamente già previsti nei singoli prezzi di posa;

18. la manutenzione delle opere eseguite fino alla data di approvazione del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, restando esplicitamente inteso che è facoltà della Stazione Appaltante di mettere in servizio i nuovi impianti anche anteriormente a tale data;

19. l'obbligo di avvisare tempestivamente mediante lettere le persone e le Amministrazioni, le cui proprietà saranno interessate ai lavori, invitandole ad un sopralluogo per la stesura del verbale di constatazione dello stato dei luoghi prima dell'inizio e dopo l'ultimazione dei lavori; copia dei verbali dovrà essere consegnata alla D.d.L. in caso di reclami in occasione della pubblicazione degli avvisi ad opponendum o in corso d'opera;

20. l'obbligo, al termine dei lavori, di esibire alla D.d.L. perché alleghi alla documentazione da trasmettere per il collaudo, le dichiarazioni liberatorie delle Amministrazioni pubbliche e dei privati, le cui proprietà o strade siano state interessate dai lavori, sulla corrispondenza dei ripristini eseguiti e dei risarcimenti dei danni fatti;

21. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

22. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili, che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, tenendo a

disposizione del D.d.L. i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

23. l'assunzione e la fornitura di fotografie, anche su supporto informatico, di dimensioni adeguate a rappresentare lo stato dei luoghi, delle opere in corso e di quelle ultimate.

La documentazione fotografica ed i rilievi planimetrici relativi alle opere ultimate nel mese, corredata da un verbale di corretta esecuzione in cui vi sarà il riepilogo degli interventi certificati, costituirà condizione inderogabile per dar corso al pagamento del S.A.L. relativo;

24. l'onere eventuale derivante dal frazionamento ovvero dal rallentamento nel dover eseguire il lavoro in zone difficoltose, in particolare in situazioni dovute alla ristrettezza dell'accesso ed alla proprietà limitata, in possesso della Stazione Appaltante, come indicato nei disegni. Resta a carico dell'Appaltatore, qualora lo stesso intendesse aumentare tali limiti per crearsi spazi di lavoro più ampi, l'onere del risarcimento dei danni arrecati;

25. l'obbligo di provvedere con attrezzatura propria all'illuminazione della zona interessata dallo scavo fino al completamento del medesimo;

26. l'obbligo di provvedere con attrezzature proprie alla protezione del personale addetto agli scavi, affinché questo possa operare anche in condizioni meteorologiche avverse;

27. l'obbligo di comunicare giornalmente alla D.d.L., entro le ore 8.00, il programma di lavoro anche in termini di personale e mezzi d'opera, in modo da consentire l'intervento tempestivo del personale di AcegasAps, per la sorveglianza, per le lavorazioni di propria competenza, per l'eventuale coordinamento in termini di sicurezza e/o organizzazione, nonché per la gestione della attività connesse. Per gli stessi motivi dovrà anche comunicare costantemente lo sviluppo giornaliero degli interventi;

28. l'onere derivante dall'obbligo dello smaltimento dei materiali di rifiuto in conformità alle norme vigenti, non esclusa l'eventuale tassa di discarica, anche ove non espressamente indicata, si intende compresa e compensata nei prezzi di contratto tutti, che in ogni caso saranno fissi ed invariabili per lo smaltimento nei siti autorizzati, qualora aperti ed accessibili, situati nella Provincia di Trieste o in quella di Gorizia (per i soli interventi ivi eseguiti);

29. l'onere derivante dall'obbligo del posizionamento della segnaletica, secondo il Nuovo Codice della Strada, rimanendone con ciò la Stazione Appaltante sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

30. l'esibizione, dietro semplice richiesta, anche verbale, della D.d.L., dei documenti di trasporto (D.D.T.) relativi ai materiali in fase di posizionamento in opera (ad es. conglomerati bituminosi, calcestruzzi, ecc.);

31. il mantenimento delle caratteristiche fisico/chimiche dei materiali posti in opera ai fini della loro destinazione d'uso e secondo quanto prescritto dal produttore.

Il corrispettivo di tutti i suddetti o specificati oneri ed obblighi è compreso nei prezzi unitari dei lavori a misura indicati nel relativo elenco.

ART. 24

Subappalto dei lavori

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale della categoria prevalente, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al predetto art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s. m. i., e dell'articolo 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

In particolare, l'impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la cui verifica rientra nei compiti e nella responsabilità della Direzione Lavori:

che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;

che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dal d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;

che l'impresa che si avvale del subappalto allegghi, alla richiesta di subappalto: copia autentica del relativo contratto, documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti tecnici e di ordine generale del subappaltatore, nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante, la documentazione dell'avvenuta denuncia, del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando

quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;

che l'affidatario corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

che l'appaltatore trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro i termini previsti di cui al comma 8, il termine previsto può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

ART. 25

Cessione attività ad altro soggetto giuridico

Nel caso in cui AcegasAps cedesse a qualsiasi titolo ad altro soggetto giuridico le attività da essa gestite, o anche soltanto parte di esse, il nuovo soggetto subentrerà ad AcegasAps nel presente Capitolato/Contratto, automaticamente e senza necessità di consenso dell'Appaltatore con liberazione di AcegasAps dalle sue obbligazioni verso l'Appaltatore stesso, con esclusivo riferimento alle prestazioni del presente Capitolato/Contratto connesse alle attività cedute, rimanendo le prestazioni

contrattuali eseguibili senza soluzione di continuità in base a tutti indistintamente i contenuti del presente Capitolato/Contratto. AcegasAps si impegna a dare all'Appaltatore tempestiva notizia della cessione delle attività. Per quanto non espressamente previsto troveranno applicazione gli artt. 1406-1410 del Codice Civile.

Ove non diversamente previsto da speciali previsioni di legge e regolamentari, tale norma si applicherà anche in caso di assegnazione del servizio di distribuzione del gas ad un nuovo gestore in forza dell'esito della procedura ad evidenza pubblica da indirsi a cura del Comune.

ART. 26

Direzione e sorveglianza dei lavori

L'Appaltatore dovrà uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni della D.d.L..

La sorveglianza della D.d.L., che potrà essere saltuaria, non esonera l'Appaltatore dalla piena responsabilità circa l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e degli ordini impartiti e circa la perfetta esecuzione dei lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola d'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato e ciò anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento dell'esecuzione.

La D.d.L. avrà, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e prescrizioni in qualsiasi momento, anche posteriormente all'esecuzione delle opere.

ART. 27

Sicurezza nei cantieri

Fermo restando quanto espressamente indicato nel separato documento per la sicurezza, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del

lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con particolare riferimento agli art. 131 e 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 come modificato ed integrato.

Nello specifico, l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 ed all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato.

Il piano di sicurezza e di coordinamento [oppure "il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori"] ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il presente appalto prevede l'esecuzione (da parte dell'Impresa affidataria o anche, autonomamente, da parte di Imprese subappaltatrici) di un numero indeterminabile di interventi comunque contenuti e necessari per effettuare piccole manutenzioni o per la messa in luce di guasti o per effettuare allacciamenti semplici relativi ai servizi societari oggetto dell'appalto, nel soprassuolo e nel sottosuolo. Trattasi, inoltre, di interventi per lo più imprevedibili o la cui esecuzione immediata può risultare necessaria per prevenire incidenti imminenti oppure, comunque, non programmabili in quanto soggetti a strettissimi vincoli temporali per la loro esecuzione (vincoli discendenti da disposizioni normative o di Authority di settore).

Nell'ipotesi generale, la stazione appaltante AcegasAps procederà all'applicazione dell'art. 90, 3° c., D.Lgs. 81/2008:

- La Stazione Appaltante e/o il responsabile dei lavori procederanno agli adempimenti previsti in merito dal all'art. 90, 9° c., D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, verificheranno l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nei lavori, anche attraverso l'iscrizione nella CCIAA; inoltre, chiederanno a tutte le Imprese una dichiarazione dell'organico

medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle OO.SS.LL., applicato ai lavoratori dipendenti;

- La Stazione Appaltante e/o responsabile dei lavori predisporranno comunque, prima dell'inizio dei lavori, un Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) avente i requisiti dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, c.m.i. e dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, di carattere generale e standard per tutti gli interventi, documento che verrà fornito sia all'aggiudicatario che all'Impresa presente in cantiere per eseguire l'intero intervento, e che fosse diversa dall'aggiudicatario, salvo nei casi previsti dall'art.100 comma 6 (*"Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione"*) per i quali sarà necessaria una riunione preliminare di coordinamento, tra Impresa, D.d.L. e Coordinatore per l'Esecuzione, utile a valutare i rischi specifici dell'attività in questione che verranno verbalizzati assieme alle misure di sicurezza che verranno adottate durante tutte le fasi di allestimento del cantiere e di esecuzione dei lavori.
- La predisposizione di tale documento standard – del quale si terrà conto anche ai fini dell'offerta economica in fase di gara - faciliterà la redazione del piano operativo da parte delle singole Imprese consentendo l'applicazione delle norme degli artt. 90, 5° c e 92, c. 2 del D.Lgs. 81/2008;
- il committente procederà alla nomina del Coordinatore in fase di Esecuzione;
- il committente/responsabile dei lavori procederà alla notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, trasmettendo, via telefax, all'A.S.S. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la suddetta notifica elaborata come da allegato XII del

D.Lgs. 81/2008 (fermo restando l'obbligo di inviare gli eventuali successivi aggiornamenti con le medesime modalità).

Invece l'Impresa aggiudicataria e ciascuna della o delle eventuali ulteriori imprese subaffidatarie procederà come di seguito:

- presenterà, ai sensi dell'art. 90, 9° c., D.Lgs. 81/2008, al D.d.L. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle OO.SS.LL. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- presenterà al D.d.L. ed al Coordinatore per l'Esecuzione, prima dell'inizio del primo intervento di propria competenza, la documentazione prevista nell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, attestante la propria idoneità tecnico-professionale;
- redigerà un unico piano (piano che terrà conto del documento/piano fornito dal committente) avente, cumulativamente, le caratteristiche:
- dell'art. 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- del piano operativo dell'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 131, comma 2°, lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
- del piano sostitutivo dell'art. 131, comma 2°, lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
- del piano dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
- consegnerà il citato unico piano al D.d.L. ed al Coordinatore per l'Esecuzione prima della consegna dei lavori e, comunque, anteriormente al primo intervento in cantiere.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 99/92/CE (ATEX 137) in materia di interventi in ambienti con potenziale pericolo di esplosione, a tutela della salute dei lavoratori, si evidenziano le procedure e le particolari dotazioni che saranno richieste per il personale ed i mezzi operativi dell'Impresa:

- il personale che abbia la necessità di accedere all'interno dello scavo, deve essere dotato (dotazione individuale) di abbigliamento antistatico-ignifugo;

- il personale che abbia la necessità di accedere all'interno dello scavo in cui c'è il sospetto inquinamento, o in cui non è possibile escludere la presenza di gas, vapori, polveri infiammabili o esplosivi, deve essere dotato di strumento rilevatore multifunzione (LEL, CO, H₂S, O₂) attivo, in perfetto stato di manutenzione e di cui dovrà essere esibito, a richiesta della D.d.L. o del Coordinatore per la Sicurezza, il certificato attestante la periodica verifica di taratura;
- non è permesso l'accesso all'interno della Zona classificata ATEX (scavo ed estensione esterna allo stesso) muniti di telefoni cellulari, tanto privati quanto aziendali; è ammesso l'accesso solamente con telefoni cellulari dotati di marchiatura ATEX adeguata alla zona 1;
- gli escavatori ed i mezzi vari utilizzati nelle operazioni di scavo, o presenti nell'area di cantiere, dovranno essere dotati di una reticella rompifiamma installata sul terminale del tubo di scarico;
- il personale deve in qualsiasi caso, durante le attività, evitare di eseguire operazioni che possano provocare scintille o fonti d'innesco senza un preventivo e continuo monitoraggio dell'ambiente mediante il rilevatore di gas multifunzione.

Qualora l'Impresa si trovasse ad operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, essa dovrà ottemperare a quanto disposto dal D.P.R. n. 177 d.d. 14//09/2011: "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81".

ART. 28

Tutela ambientale

Lo smaltimento dei materiali di rifiuto, sostanze ed oggetti provenienti dal cantiere e dal ciclo produttivo di realizzazione dell'opera e di cui l'Appaltatore in quanto produttore o detentore, si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, deve essere effettuato in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti.

Lo smaltimento dei materiali di rifiuto sarà a carico, cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi tale onere compreso e compensato nei prezzi di contratto tutti, che in ogni caso saranno fissi ed invariabili per lo smaltimento nei siti autorizzati, situati nella Provincia di Trieste/ Padova/Gorizia, anche qualora le condizioni locali e territoriali fossero mutate rispetto all'epoca di formulazione dell'offerta, restandone con ciò la Stazione Appaltante sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

L'Appaltatore e le Imprese subappaltatrici sono obbligati a consentire, dietro semplice comunicazione della Stazione Appaltante, controlli relativi agli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività.

L'appaltatore è comunque obbligato al rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti di cui al d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e le norme regionali vigenti in materia.

Per terre e rocce da scavo sarà applicato quanto disposto dal D.M. n. 161/2012

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme, anche di carattere locale, in materia di pianificazione e tutela ambientale. (in particolare D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.).

- Al fine di una corretta gestione dei rifiuti, si prevede che i lavori oggetto del presente appalto produrranno, principalmente, rifiuti del capitolo 17 dell'elenco europeo: 17 – Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati).
- Ai sensi dell'art. 188 D.Lgs. 3.4.2006 n.152 s.m.i. la responsabilità della gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori del presente appalto è dell'appaltatore, o del subappaltatore qualora i rifiuti provengano da attività subappaltate, in quanto produttore iniziale del rifiuto.
- Ai sensi del c.5 dell'art. 188 D.Lgs. 3.4.2006 n.152 s.m.i i costi della gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori del presente appalto sono sostenuti dall'appaltatore che dovrà tenerne conto nel presentare l'offerta e nessun

compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante, neanche per smaltimenti fuori provincia o all'estero, in quanto i costi di gestione dei rifiuti sono compensati nei prezzi di contratto.

- L'Appaltatore, e le imprese subappaltatrici, sono obbligati a consentire, dietro semplice comunicazione della Stazione Appaltante, controlli relativi agli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti derivanti dall'attività oggetto del contratto, in particolare, se previsti, dovranno essere resi disponibili i seguenti documenti:
 - (fino all'avvio del SISTRI)
 - Autorizzazione degli impianti di destino (per gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/06 (cd. "regime di comunicazione") comunicazione inviata alla Provincia ai sensi dell'art. sopraccitato);
 - Analisi per la caratterizzazione dei rifiuti;
 - Autorizzazione al trasporto rifiuti dei mezzi utilizzati a tale scopo;
 - Quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) comprovante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti presso un impianto autorizzato;
 - Sarà facoltà della D.d.L. chiedere copia di suddetta documentazione e l'Appaltatore si obbliga nel caso a fornirla
(dopo avvio del SISTRI e contratto superiore a 180gg)
 - Documentazione approvante l'avvenuta iscrizione al Sistri del cantiere oggetto dell'appalto.
 - Autorizzazioni degli impianti di destino (per gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 (cd. "regime di comunicazione") fornire copia della comunicazione inviata alla Provincia ai sensi dell'art. sopraccitato);
 - Analisi per la caratterizzazione dei rifiuti;

- Autorizzazione al trasporto rifiuti dei mezzi utilizzati a tale scopo;
- Copia delle schede di movimentazione.

L'Appaltatore e le Imprese subappaltatrici saranno obbligati ad esibire, dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante, anche verbale, i documenti comprovanti il regolare e corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività, con particolare riguardo a quella svolta all'interno del S.I.N..

ART. 29

Danni di forza maggiore

I danni dipendenti da cause di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore al D.d.L. nel termine di tre giorni, a pena di decadenza, e saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 88 del Regolamento D.P.R. FVG 5.6.2003 n. 0165/PRES..

Resta, in ogni caso, contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore i franamenti delle pareti degli scavi ed altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

A titolo esemplificativo, non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli che venissero causati dalle acque di pioggia ai trattamenti superficiali, durante la loro esecuzione o anche prima dell'apertura della strada al traffico, dovendo l'Appaltatore provvedere anche in questo caso a riparare tali danni a sua cura e spese o addirittura a rifare parte di pavimentazione danneggiata.

ART. 30

Disposizioni comuni ai vari lavori

Tutti i lavori in genere, principali ed eventuali, nuovi e di ripristino, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati, rispondenti alla specie richiesta ed alla rispettiva destinazione.

Salvo le varianti che la D.d.L. ha la facoltà di apportare ai lavori stessi, essi

avranno la precisa forma e le dimensioni prescritte o che saranno fissate di volta in volta in corso di lavoro e soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato, nonché ad ogni ordine e suggerimento che nei singoli casi sarà dato dalla D.d.L..

Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavori eseguiti saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salvo le eccezioni previste nel presente Capitolato.

ART. 31

Spese e regime fiscale dell'appalto

Tutte le spese di contratto, diritti di segreteria, bollatura documenti contabili, tasse di registro, imposte, tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, compreso l'eventuale intervento notarile, e il versamento del contributo alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, esclusa l'I.V.A.

ART. 32

Elenco Prezzi

Resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari delle singole categorie di lavoro sono già compresi e compensati tasse, dazi, imposte (esclusa l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante), le spese generali e l'utile dell'Appaltatore, ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente finiti in opera secondo le migliori regole d'arte e nel modo prescritto anche se ciò non sia esplicitamente menzionato nei rispettivi articoli di elenco.

Non verranno né contabilizzati, né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri eccedenti quanto è prescritto nel presente Capitolato, quanto occorra o quanto ordinato, ancorché la Stazione Appaltante possa ricevere da questi miglioramenti vantaggi statici, estetici ed economici.

I prezzi in elenco s'intendono comprensivi delle spese generali e degli utili dell'Appaltatore, degli oneri di cui all'articolo "Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore" del presente Capitolato.